

- VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";
- VISTO il DPR 28.02.2003, ll. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12. 1999, n. 508", che all'art. 14. comma 4. prevede che i regolamenti interni siano adottati con Decreto del Presidente;
- VISTO l'art. 8 dello Statuto dell'Istituto, che dispone che "l'Istituzione nell'ambito della propria autonomia normativa adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali
- VISTO la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 28/10/2021;
- Visto il DL 111/2021 convertito nella legge n. 133 del 24 settembre 2021 dove è previsto che "Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza".

Si stabiliscono le seguenti  
**Norme per lo svolgimento di Didattica a Distanza**

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica l'Istituto Vittadini può promuovere forme di didattica telematica a distanza (DAD).
2. I corsi per i quali è previsto lo svolgimento di modalità a distanza o mista (allievi in parte in presenza e in parte a distanza) sono organizzati unicamente per esigenze didattico organizzative e strutturali dell'Istituto quali:
  - a) corsi che prevedono classi numerose e quando nei locali utilizzati non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 m;
  - b) situazioni di sovrapposizione oraria di più corsi collettivi;
  - c) situazioni di particolare affollamento dei locali dell'Istituto e indisponibilità di aule con idonea capienza;
  - d) miglioramento e ottimizzazione dei servizi didattici agli utenti.
3. Per qualificare i corsi che possono essere tenuti a distanza occorre tenere presente la seguente classificazione:
  - a) Corsi o Laboratori Pratici strumentali e vocali, individuali o di gruppo;
  - b) Corsi teorico pratici;
  - c) Corsi teorici.

<b>Tipo di corsi</b>	<b>modalità</b>	<b>Attività Formative</b>	<b>Modalità</b>	<b>% presenza minima per allievo</b>
Individuali	Pratica	Tutte	Solo in presenza	//
Gruppo e Laboratori	Pratica	Tutte	Solo in presenza	//
Collettivi	Teorico Pratica	Base e Caratterizzanti	In presenza, a distanza	75%
Collettivi	Teorico Pratica	Ulteriori e a scelta e 24 CF abilitanti	In presenza, a distanza	50%
Collettivi	Teorica	Base e Caratterizzanti	In presenza, a distanza	50%
Collettivi	Teorica	Ulteriori e a scelta e 24 CF abilitanti	In presenza, a distanza	25%

4. La percentuale di presenza minima è da rapportare al totale delle lezioni previste dal corso come indicato nei piani di studio.
5. Per gli studenti che usufruiscono dell'esonero dalla frequenza del 50% per ragioni di lavoro previsto dall'art. 10 del regolamento dei corsi Accademici, la percentuale di presenza minima è da rapportare comunque al totale delle lezioni previste dal corso come indicato nei piani di studio. Unicamente per i corsi teorico-pratici di Attività di Base o Caratterizzanti le lezioni in presenza scendono dal 75% al 50%.

6. Possono usufruire della DAD alle condizioni di cui allo schema del punto 3 tutti gli studenti che ne faranno richiesta ma in via prioritaria:
  - a) gli studenti fuori sede che risiedano a più di 50 Km di distanza da Pavia;
  - b) gli studenti con disabilità certificata inferiore al 65% per i quali è raccomandato evitare gli spostamenti o che devono evitare assembramenti;
  - c) studenti lavoratori.
7. Possono usufruire della DAD, con percentuali maggiori di quelle definite nello schema di cui al punto 3 e fino al 100% delle lezioni di discipline teoriche e teorico-pratiche, i soggetti fragili non vaccinabili (con certificazione del medico vaccinatore), gli studenti assoggettati a quarantene imposta dalla ASL (sia per positività e per contatto con soggetto positivo al covid) e gli studenti con disabilità superiore al 65%.
8. Il docente di norma e salvo autorizzazioni specifiche e motivate è tenuto a erogare la didattica a distanza dalla sede dell'Istituto e con le dotazioni tecniche del medesimo.
9. È comunque facoltà del docente, stabilire se la frequenza minima prevista in DAD dal presente documento per il proprio corso sia compatibile con i relativi contenuti didattici e se la formazione a distanza possa garantire comunque una preparazione adeguata del programma d'esame previsto. In caso contrario è facoltà del docente, previo parere del direttore, richiedere la presenza fino al 100% fatta eccezione per gli studenti di cui al punto 7.
10. A garanzia del diritto allo studio il docente è tenuto a erogare la didattica in presenza in tutti i casi in cui è specifica richiesta dello studente.
11. Al fine del computo delle ore svolte in DAD queste saranno formalizzate dai docenti sui registri elettronici utilizzando una specifica definizione che, a differenza dalle lezioni svolte in presenza, le qualificherà come lezioni svolte "online".
12. Quando previsti, gli esami di tutti i corsi si svolgono solo in presenza fatto salvo per gli studenti di cui al punto 7, o per cause di forza maggiore.
13. I corsi che si svolgono in modalità telematica a distanza devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a) sia docente sia allievi devono disporre di dotazioni tecnologiche (hardware, device e tipo di connessione) appropriate allo scopo;
  - b) lo studente che decide di frequentare a distanza si impegna a dotarsi di tecnologie e sistemi efficienti e non può imputare a problemi di connessione la mancata partecipazione alle lezioni o le eventuali lacune nello svolgimento del programma;
  - c) per lo svolgimento delle lezioni deve essere adottata una piattaforma telematica istituzionale; solo in caso di forza maggiore e previa autorizzazione della Direzione può essere adottata una piattaforma internet pubblica che garantisca la condivisione di audio e video, che abbia un adeguato standard di sicurezza e che rispetti le norme sulla privacy;
  - d) il corso deve avere durata analoga a quella prevista nel piano di studi e le lezioni online devono essere pianificate in modo congruo allo svolgimento di un programma prestabilito;
  - e) quando la didattica si basi anche su scambio di materiale e informazioni non in tempo reale (audio, video, email, compiti o testi scritti), deve essere comunque garantito parallelamente un processo didattico di interazione dinamica tra docenti e studenti nonché una costruzione ragionata e personalizzata dei contenuti nonché la verifica periodica dell'apprendimento. Per lo scambio di contenuti didattici digitali è previsto il solo utilizzo della piattaforma istituzionale;
  - f) a insindacabile giudizio del docente e ai fini dell'assolvimento della frequenza obbligatoria, l'allievo viene considerato presente se dimostra di essere partecipe e attivo durante le lezioni (ad es. mantenendo il video attivo e rispondendo se interpellato).
14. Le presenti norme sono valide salvo emanazione di differenti normative nazionali o indicazioni degli organi istituzionali preposti al contenimento del fenomeno epidemiologico.